

**TRIBUNALE DI CUNEO**  
**PROPOSTA DI ACCORDO DEL DEBITORE**  
**PER LA COMPOSIZIONE DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
Ex artt. 8 e seguenti Legge n. 3/2012

La sottoscritta **BOJ SANDRA**, nata a Cuneo il 10 giugno 1963, residente in Bernezzo, via Prata n. 21, C.F. BJO SDR 63H50 D205U, nella sua qualità di unico socio accomandatario della società

**TSI SAS DI BOJ SANDRA in liquidazione** con sede in Cuneo, Corso Nizza n. 30 - C.F. 07887710015 – assistito per la predisposizione del seguente ricorso dalla dott.ssa Sugliano Mariarosa – commercialista con studio in Cuneo – Corso Soleri 3 – indirizzo pec [lauradesimone@ordineavvocatiroma.org](mailto:lauradesimone@ordineavvocatiroma.org) a cui si chiede di inviare tutte le successive comunicazioni

**PREMESSO**

- che il presente ricorso ai sensi dell'art. 8 e segg. della L. 3/2012 è presentato a nome della società **TSI SAS DI BOJ SANDRA in liquidazione**, di seguito TSI sas [\(come da visura allegata alla relazione del Gestore\)](#);
- che la società ricorrente è in stato di sovraindebitamento, come meglio verrà evidenziato nel proseguo ed è soggetto non ammesso ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942, né ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;
- che non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento né all'accordo del debitore, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, e successive integrazioni, e che non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità previste dall'art. 7 della suddetta legge;



- che, come meglio verrà chiarito in seguito, la ricorrente società è in situazione di sovraindebitamento per debiti, in parte contestati, e da residui debiti per consulenze professionali;
- che la società ricorrente è in fase di liquidazione dal 18 settembre 2009 non avendo ancora potuto procedere allo scioglimento definitivo proprio per la presenza di tali residui debiti;
- che la società ricorrente e il socio accomandatario non sono titolari di alcun bene mobile o immobile. Il socio accomandatario ha quale unico reddito il compenso per lavoro dipendente con la qualifica di impiegata di studio professionale;
- che eccezionalmente e in conseguenza di una liberalità messa a disposizione a titolo di nuova finanza dal cognato del socio accomandatario, sig. Simonetti Adolfo, subordinata all'omologa del piano qui esposto, la società ricorrente ha la possibilità di destinare la somma di euro 13.000,00 (tredicimila/00) per il soddisfacimento dei creditori e per le spese del presente ricorso;
- che negli ultimi cinque anni, la società ricorrente e il socio accomandatario non hanno posto in essere atti volontari di destinazione del patrimonio;
- che, in considerazione del perdurante squilibrio tra le obbligazioni accertate e la liquidità disponibile per farvi fronte, la società debitrice si trova in una situazione di sovraindebitamento che ne impedisce lo scioglimento pur avendo cessato ogni attività sociale dalla messa in liquidazione;
- che quindi intende ricorrere, al fine di comporre la situazione di crisi suindicata, alla procedura disciplinata dagli articoli 8 e seguenti della suddetta legge n. 3/2012, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi;
- che, previa istanza depositata in data 4 febbraio 2021, il referente dell'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo, ha dato incarico di Gestore della stessa all'avv.to Elisabetta Agnello;
- che quindi la ricorrente ha predisposto la proposta di accordo del debitore di seguito esposta, e attestata [\(all.n. 1\)](#) dal suddetto Gestore, con particolare riferimento alla sua fattibilità ed alla veridicità dei dati ivi contenuti;
- che da quanto esposto, e dalla documentazione prodotta, appare escluso che la società debitrice, e per essa il socio accomandatario, abbia assunto obbligazioni



senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

- che il presente piano non comporta in alcun modo novazione dei rapporti obbligatori esistenti;
- che in data 12 marzo 2021 il referente dell'O.C.C. ha fatto pervenire il preventivo delle spese prededucibili per la gestione della procedura di composizione della crisi, accettato dalla ricorrente in data 15 marzo 2021;

tutto ciò premesso la sottoscritta

### **PRESENTA**

la seguente proposta di accordo del debitore, ai sensi degli articoli 8 e seguenti della legge n. 3/2012 esponendo nel proseguo gli elementi posti alla base della stessa:

#### **1. LA RICORRENTE**

La TSI sas di Boj Sandra & C. fu costituita il 10 gennaio 2000 con l'intento di operare su due mercati: a) sul mercato "militare" della fornitura di beni e servizi alle forze dell'ordine nel delicato settore dell'intelligence – in particolare fornendo a noleggio apparecchiature per le intercettazioni; b) sul mercato "civile" fornendo il servizio di radiolocalizzazione satellitare ad aziende di trasporto – in sostanza permettere loro di localizzare i propri mezzi (camion, furgoni, macchine operatrici, ecc.) attraverso la localizzazione dei GPS installati a bordo.

La TSI sas realizzò in proprio la piattaforma di localizzazione "GLOBIT" – un prodotto software – che ai tempi rappresentava una risorsa assai rara sul mercato. GLOBIT in buona sostanza era un prodotto informatico composto da due moduli: un sistema di comunicazione GSM ed un raro modulo cartografico (ai tempi non esisteva Google-Maps). Questo sistema avrebbe dovuto localizzare sul territorio dei localizzatori GPS installati su veicoli. A quei tempi questi dispositivi erano assai rari e quel poco che si reperiva sul mercato non presentava caratteristiche di affidabilità. Trattandosi del prodotto più importante dell'azienda e dovendolo impiegare in entrambi i mercati

suddetti, si decise di realizzarlo in proprio. L'allora amministratrice della TSI (la Sig.ra GANIO OTTAVIO Fabrizia) contattò l'ing. Roberto PORTA (una sua conoscenza personale) che si presentò come un progettista elettronico in grado di realizzare un localizzatore GPS. Si incaricò quindi l'ing. PORTA di realizzare il progetto, con l'impegno da parte sua di fornire almeno tre prototipi su cui effettuare dei test prima che il progetto potesse considerarsi concluso. In questa fase – si parla del gennaio 2003 - furono consegnati all'ing. PORTA i fondi per l'acquisto di quanto necessario all'avvio del progetto. L'ing. PORTA si rivelò non in grado di realizzare un progetto come quello a lui richiesto, tant'è che non riuscì a consegnare alcun prototipo. Nonostante ciò, nel maggio 2004, reclamò il saldo del suo onorario che non gli fu corrisposto in quanto ritenuto non dovuto. La TSI sas, purtroppo, nel frattempo, non riuscendo ad essere efficace sul mercato realizzando gli sperati ricavi, aveva raggiunto un'importante situazione debitoria che la portò al suo ritiro dall'operatività, pur non potendo essere sciolta definitivamente proprio per il residuo debito esistente.

I rapporti con gli istituti bancari sono stati oggetto di transazione e chiusura con l'assistenza e la consulenza del dott. Risoli Pierfranco, che si è occupato anche di un contenzioso nel frattempo instauratosi con l'agenzia delle entrate in tema di studi di settore.

Tutte queste posizioni sono oggi definite e non rappresentano più debiti.

\*\*\*

Il socio illimitatamente responsabile sig.ra Boj Sandra è coniugata in regime di separazione dei beni con il sig. Villani Giovanni.

Il nucleo familiare della sig.ra Boj Sandra è composto da lei e dal marito il quale avendo una propria attività è in grado di far fronte alle necessità del nucleo stesso, e da due figlie di cui una ancora a carico. In allegato alla relazione del Gestore si trova la dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia.

Le esigenze abitative sono garantite dalla disponibilità di alloggio del marito.

Attualmente la sig.ra Boj Sandra svolge attività lavorativa dipendente come impiegata di studio professionale.

Né la società ricorrente né il socio illimitatamente responsabili sono titolari di beni



immobili e/o mobili e neppure beni mobili iscritti, né risultano titolare di conti correnti bancari né in Italia né all'estero.

## 2. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E SUA QUANTIFICAZIONE

L'indebitamento della società ricorrente, come meglio verrà evidenziato, deriva, da residui debiti riferiti alla gestione dell'attività sociale.

In particolare, sono costituiti da debiti professionali verso l'ing. Porta Roberto in riferimento ad una pratica asseritamente eseguita a favore della società. Tale prestazione è sempre stata oggetto di contestazione da parte della ricorrente, come già evidenziato al punto n. 1 del presente ricorso, ma ha prodotto la notifica dell'atto di precetto [\(all.n. 2\)](#) datato 30 ottobre 2020, che ha comportato anche la maggiorazione dell'importo dovuto per spese legali. Collegato a tale debito è quello vantato dall'avv.to Sommacal che ha assistito la società nella predetta vertenza.

Altri debiti professionali sono nei confronti del dott. Pierfranco Risoli per l'assistenza e la consulenza prestate alla società per le transazioni con istituti bancari risalenti nel tempo e per l'assistenza nel contenzioso tributario. Ancora altre situazioni di debito sono nei confronti dello Studio Ghiano Ricchiardi e della società CO.GE.CO Sas per la tenuta della contabilità e la redazione delle dichiarazioni fiscali fino al 31.12.2020.

La società non ha debiti di natura fiscale e/o previdenziale.

Complessivamente la situazione debitoria è la seguente, con indicazione della suddivisione tra privilegi e chirografi. Si precisa che tutti i crediti privilegiati rientrano nelle previsione dell'art. 2751 bis. N. 2 del C.C.



creditore	importo privilegiato		importo chirografo	note
ING. PORTA ROBERTO	22.558,00	compenso attività professionale portato da D.I. al netto cpi e IVA	18.697,56	differenza per cpi+iva+spese legali
STUDIO GHIANO RICCHIARDI	7.419,00	compenso attività professionale ultimi 2 anni	21.165,30	compenso attività professionale anni precedenti
AVV.TO SOMMACAL VITTORIO	2.645,00	compenso per attività professionale in causa Porta	710,98	iva a cpa ante 2018
CO.GE.CO SRL			1.335,90	consulenza fiscale
DOTT. RISOLI PIERFRANCO	5.825,00	compenso attività professionale ultimi 2 anni	23.484,28	compenso attività professionale anni precedenti
<b>totali</b>	<b>38.447,00</b>		<b>65.394,02</b>	

### 3. LA PROPOSTA DEL RICORRENTE

Come evidenziato nell'introduzione del presente ricorso, la ricorrente può disporre della somma complessiva di euro 13.000,00 (tredicimila) messa a disposizione a titolo di liberalità, dal cognato del socio accomandatario, sig. Simonetti Adolfo, quale finanza esterna, subordinatamente alla omologa del presente piano e garantita da assegno circolare in deposito fiduciario presso il Gestore OCC, avv.to Elisabetta Agnello. Tale somma sarà quindi a disposizione immediata dei creditori all'atto dell'omologa del qui esteso piano. [\(all.n. 3 copia assegno circolare\)](#). Il sig. Simonetti Adolfo sottoscrive il presente ricorso a conferma dell'impegno assunto oltre a produrre la dichiarazione d'impegno [\(all.n. 4\)](#).

La proposta, tenuto conto delle spese prededucibili di procedura sarebbe ipotizzabile come segue:

La somma disponibile sarebbe destinata preliminarmente al pagamento delle spese prededucibili, in particolare il saldo del compenso come calcolato dal Gestore dell'OCC, dedotti gli acconti già pagati per euro 1.986,59.

Euro 200 sarebbero poi destinati alle spese per CU e bolli necessari per il deposito del ricorso.

Dedotto quanto sopra dalla somma disponibile di euro 13.000,00 residuano euro 10.813,41 che consentirebbero il pagamento dei creditori privilegiati per il 28,125% secondo il seguente schema

creditore	importo prededucibile	importo privilegiato	pagato	
O.C.C. nicola gaiero cuneo	1.986,59			
spese giudiziarie	200,00			
ING. PORTA ROBERTO		22.558,00	6.344,55	
ING. PORTA ROBERTO			-	
STUDIO GHIANO RICCHIARDI		7.419,00	2.086,63	
AVV.TO SOMMACAL VITTORIO		2.645,00	743,92	
CO.GE.CO SRL			-	
DOTT. RISOLI PIERFRANCO		5.825,00	1.638,31	
<b>totali</b>	<b>2.186,59</b>	<b>38.447,00</b>	<b>10.813,41</b>	<b>13.000,00</b>

Si dà atto che i tempi di esecuzione dei pagamenti di cui sopra potranno essere eseguiti entro 30 (trenta) giorni dal decreto di omologa del suesteso piano essendo la somma, portata dall'assegno circolare in deposito fiduciario, immediatamente disponibile.

\*\*\*

#### 4. CONCLUSIONI

Con il presente ricorso, la società ricorrente TSI sas e per essa il socio illimitatamente responsabile sig.ra Boj Sandra,

#### RICORRE

all'III.mo Tribunale di Cuneo, affinché, visto l'art. 10 della L. 3/2012, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissi con decreto l'udienza di cui al suddetto art. 10, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione almeno trenta giorni prima della proposta e del decreto ai creditori.


**Nel caso in cui S.V. Ill.ma Voglia disporre la pubblicità ai sensi dell'art. 10 comma 2, lettera a) L. 3/2012 si chiede che la stessa venga effettuata con la copia di ricorso privacy depositata.**

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. 3/2012 la ricorrente attesta che le scritture contabili degli ultimi tre esercizi sono a disposizione del giudice qualora ritenga necessario il deposito. Alla relazione del Gestore sono allegate le ultime tre dichiarazioni dei redditi depositate. Alla medesima relazione sono, altresì, allegati il certificato del Casellario giudiziario e dei carichi pendenti

Allegati:

1. Attestazione Gestore Avv.to Elisabetta Agnello;
2. Atto di precetto Porta;
3. Copia assegno circolare a garanzia;
4. Dichiarazione di assunzione di impegno del Sig. Simonetti Adolfo.

Cuneo, 10 GIUGNO 2021

per TSI SAS  


Per conferma impegno  
